



TRIBUNALE DI UDINE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.A.C. n. 1120/2018

IL GIUDICE

- letto il ricorso depositato in data 15.03.2018 ex art. 700 c.p.c. dal sig. ██████████ nei confronti della Friulovest Banca Credito Cooperativo Scarl;
- rilevato che con il predetto ricorso parte ricorrente insisteva ai fini della concessione *inaudita altera parte* di un provvedimento di inibizione alla Friulovest Banca Credito Cooperativo Scarl di procedere all'inserimento del nominativo del ricorrente nell'archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia (CAI – Centrale d'Allarme Interbancaria), per mancata provvista sul conto corrente al medesimo intestato dal quale lo stesso traeva una serie di assegni bancari oggetto di sequestro giudiziario concesso con ordinanza dd. 12.01.2018;
- visto il proprio decreto pronunciato *inaudita altera parte* in data 16.03.2018, con il quale veniva concesso il rimedio cautelare invocato, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge;
- letta la memoria di costituzione di Friulovest Banca Credito Cooperativo Scarl, dd. 26.03.2018;
- sentite le parti all'udienza del 04.04.2018 e sciolta la formulata riserva;



- ritenuto che la costituzione della resistente, nonché l'esame approfondito delle allegazioni rispettivamente predisposte dalle parti abbiano fornito al Giudice ulteriori elementi, nonché un quadro certamente più definito e dettagliato della presente vertenza;
- ritenuto che, per quanto riguarda il presupposto del *fumus boni iuris*, lo stesso non può desumersi *per relationem* da altra controversia, avente ad oggetto il sequestro giudiziario degli assegni predetti, già concesso *inaudita altera parte*, della quale non è dato conoscere l'esito;
- ritenuta del pari l'insussistenza del requisito del *periculum in mora*, atteso che il ricorrente non ha dato sufficiente prova del "danno grave ed irreparabile" che gli deriverebbe dalla mancata concessione del provvedimento cautelare, atteso che, come opportunamente evidenziato dalla resistente nella sua memoria di costituzione, la provvista sul conto corrente intestato al ricorrente avrebbe evitato qualsivoglia problema nascente dalla segnalazione da parte dell'istituto di credito alla Centrale d'Allarme Interbancaria, senza che da tale provvista potesse derivare il rischio che l'istituto procedesse al pagamento degli assegni emessi, stante l'intervenuto sequestro giudiziario degli stessi;
- evidenziata, *ad abundantiam*, la totale assenza di discrezionalità in capo alla banca in ordine alla segnalazione all'archivio istituito presso la Banca d'Italia (CAI – Centrale d'Allarme Interbancaria), come si evince dal combinato disposto tra gli artt. 10 e 10-bis della legge n. 386/1990, come modificata dal d.lgs. n. 507/1999;
- rilevata, per l'effetto, l'infondatezza del ricorso proposto sulla scorta della documentazione allegata ed in forza delle argomentazioni in termini di



7

fumus boni iuris et periculum in mora, oggetto di riesame nel contraddittorio tra le parti;

- ritenuti dunque sussistenti i presupposti per la condanna di parte ricorrente alla rifusione, nei confronti della resistente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, eliminata la fase istruttoria in quanto non espletata;
- letti gli artt. 700 e 669 septies c.p.c.

P.Q.M.

REVOCA

il decreto pronunciato *inaudita altera parte* in data 16.03.2018 e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, spese liquidate in complessivi € 716,45, di cui € 623,00 per compenso ed € 93,45 per rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.


Udine, 09.04.2018

Il Giudice
Dott.ssa Raffaella M. Gigantesco



Depositato in Cancelleria

Oggi 10 APR. 2018




L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Anna Miani



Rep. - 1102/18

R.G. 1750/18

TRIBUNALE DI UDINE



Il Tribunale di Udine riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati

dott. Gianfranco Pellizzoni	Presidente
dott.ssa Alessia Bisceglia	Giudice Relatore ed Estensore
dott.ssa Irma Giovanna Antonini	Giudice

Com. 2.02.18
17. MAG. 2018

letto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., depositato da [redacted] lo contro il provvedimento di data 09.04.18, pronunciato dal Giudice del ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui è stata rigettata l'istanza [redacted] lo di inibire a Friulovest Banca Credito Cooperativo Scarl di procedere all'inserimento del nominativo del ricorrente [redacted] s nell'archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia (CAI - Centrale d'Allarme Interbancaria) di cui all'art.10 bis Legge 15 dicembre 1990, n. 386 in relazione al mancato pagamento dell'assegno n. 66489713 datato 2 gennaio 2018 per euro 4.500,00 all'ordine di Italservices Spa, tratto sul rapporto di conto corrente n.18000000684 intrattenuto dal ricorrente presso la dipendenza di Codroipo della banca reclamata;

letta la memoria di costituzione di FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOP.;

sentite le parti in udienza;

ritenuto che il provvedimento gravato debba essere confermato.

Invero, è giustificato il rigetto del reclamo, non essendovi prova dei presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta, in particolare, sotto il profilo della sussistenza del *fumus*.

Risulta utile, ai fini della motivazione, ripercorrere il contenuto degli atti e lo svolgimento del procedimento di prime cure.

Il ricorrente ha depositato il ricorso ex art. 700 c.p.c. di cui sopra allegando di aver ottenuto (in realtà solo in sede di provvedimenti provvisori resi dal Giudice *inaudita altera parte*, cfr. doc. 1 e 2 di [redacted] del fascicolo di parte di prime cure), a seguito di istanza dd. 09.01.18, dal Tribunale di Udine il sequestro giudiziario di un assegno bancario postdatato tratto sul rapporto di conto corrente n.1800000684 da egli intrattenuto con Friulovest Banca Credito Cooperativo Scarl, precisamente il n.66489713 per €. 4.500,00 dd. 02.01.18, emesso all'ordine di [redacted] Spa e destinato a "garanzia" dei rapporti commerciali da questa intrattenuti con [redacted] Snc.

In particolare, nel ricorso per sequestro giudiziario (cfr. doc. 1 di [redacted] del fascicolo di parte di prime cure) si legge che [redacted] aveva emesso l'assegno di cui si tratta (unitamente ad altri due) perché era legato da rapporto personale con la socia di [redacted] Snc, [redacted] [redacted], ed aveva presentato il ricorso per sequestro - sulla scorta dell'inesistenza di qualsiasi rapporto sottostante l'emissione del titolo, oltre che della nullità del patto di "garanzia", cui il ricorrente sarebbe stato in ogni caso terzo estraneo - quando aveva saputo che era sorta una controversia fra [redacted] Spa e [redacted] Snc e che [redacted] Spa avrebbe presentato al pagamento l'assegno per cui è causa, non essendo in alcun modo [redacted] in grado di far fronte al pagamento stesso ed essendo, quindi, inevitabile il protesto.

Come già detto, il Giudice del sequestro emetteva un provvedimento provvisorio *inaudita altera parte*, autorizzando il sequestro giudiziario dell'assegno di cui si tratta e convocando le parti di quel processo all'udienza del 22.01.18 (cfr. doc. 2 di [redacted] del fascicolo di parte di prime cure).

Nel procedimento ex art. 700 c.p.c., quindi, [redacted] ha spiegato di aver eseguito il sequestro di cui sopra in data 15.01.18 presso la dipendenza della odierna banca reclamata e trattaria in Codroipo e che, ciò nonostante, con missiva del successivo 18.01.18, l'istituto di credito aveva ritenuto ugualmente di preavvisare l'odierno



ricorrente ai sensi dell'art. 9 bis L. 386/90 essendo risultato l'assegno privo di provvista, in ciò insistendo anche a fronte delle intimazioni frattanto inoltrate da [REDACTED].

Nel ricorso ex art. 700 c.p.c. [REDACTED] ha, quindi, lamentato che la banca aveva mal esercitato il suo potere discrezionale di segnalazione al CAI e che, "alla luce della comprovata postdatazione e della pacifica e pure già giudizialmente deliberata nullità del patto di garanzia e dei titoli di credito", doveva ritenersi nullo l'assegno e non si imponeva la comunicazione di cui all'art. 9 bis L. 386/90, apparendo illegittimo l'inserimento del nominativo del cliente nel registro di cui all'art. 10 bis della medesima legge.

Infine, [REDACTED] ha affermato che sussisteva il *periculum in mora* considerata "la paralisi di qualsiasi forma di transazione e pagamento scaturente dalla revoca della convenzione di assegni" e la circostanza che il denegato "inserimento dell'archivio CAI, oltre ad inibire il normale sviluppo delle relazioni con il mondo bancario e finanziario, atteso il sospetto che investe la persona il cui nominativo sia stato ivi inserito, determina anche un pregiudizio a carattere non patrimoniale, minando il buon nome, la credibilità e l'immagine, commerciale e non, del soggetto illegittimamente iscritto".

Il Giudice di prime cure del procedimento ex art. 700 c.p.c. ha, dapprima, concesso la cautela richiesta, con provvedimento *inaudita altera parte*.

Successivamente, si è costituita nel procedimento ex art. 700 c.p.c. la Banca, odierna reclamata, chiedendo il rigetto del ricorso e rappresentando che: l'assegno, giunto in banca il 12.01.18, era privo di provvista; alla luce degli artt. 10 e 10 bis L. 386/90 non esisteva discrezionalità della Banca rispetto alla segnalazione al CAI; nulla sapeva la Banca circa l'asserita "comprovata postdatazione, nullità di patto di garanzia", ciò afferendo al merito della controversia di cui al sequestro giudiziario e non risultando alla Banca che l'assegno fosse stato dichiarato nullo e neppure conoscendosi l'esito dell'udienza dd. 22.01.18 nell'ambito del procedimento per sequestro giudiziario.

Garantito il contraddittorio tra le parti, il Giudice del ricorso ex art. 700 c.p.c. ha revocato il provvedimento pronunciato *inaudita altera parte* ed ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c., escludendo la sussistenza del *fumus boni iuris* (non potendosi desumere dal procedimento relativo al ricorso per sequestro giudiziario del quale non era dato conoscere neppure l'esito) e del *periculum in mora* (poiché, se sul conto dell'odierno ricorrente vi fosse stata provvista, si sarebbe evitato ogni problema di segnalazione,



visto che, atteso il sequestro, la Banca non avrebbe comunque pagato l'assegno) ed, in ogni caso, escludendo ogni discrezionalità da parte della Banca nella segnalazione al CAI, visto il combinato disposto degli artt. 10 e 10 bis L. 386/90.

██████████ ha proposto, quindi, reclamo contro il provvedimento di rigetto del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. dd. 09.04.18 di cui sopra, ribadendo gli assunti di cui al ricorso ex art. 700 c.p.c., affermando l'irrelevanza dell'esito del procedimento per sequestro giudiziario estintosi per inattività delle parti, affermando che *"il primo provvedimento cautelare al pari delle comprovate e non controverse sottostanti allegazioni, può essere certamente ritenuto (come peraltro avvenuto al momento dell'iniziale inibitoria) elemento autonomamente più che idoneo per formulare un positivo giudizio di verosimiglianza dei rilievi del ricorrente"* e sostenendo che quanto precede si sostanzia *"...semplicemente nella palese e, appunto, già deliberata nullità sia del patto di garanzia che del postdatato assegno bancario, cui consegue la sua radicale inefficacia cartolare poiché contrario alle norme di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736 del 1933, dandosi cioè "luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume" (Cassazione civile 19 aprile 1995, n. 4368). Negate in radice la sua efficacia cartolare, non potendo essere diversamente, non potrà dunque mai essere assoggettata alla disciplina di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) una res che assegno bancario non è"*.

Si è costituita in sede di reclamo la Banca, richiamando le deduzioni già esposte in sede di prime cure e sottolineando che le affermazioni di ██████████ sono rimaste prive di prova non avendo il reclamante:

- provato che l'assegno di data 02.01.18 (giunto in Banca in data 12.01.18) fosse assegno postdatato, il che non escluderebbe, comunque, l'efficacia cartolare del titolo, visto che l'assegno postdatato è titolo irregolare, ma non nullo, con dovere di pagamento a vista (ex plurimis Cass. 28 febbraio 2017 n. 5011);
- e soprattutto provato l'esistenza di un patto di garanzia, patto del tutto ignoto alla Banca, in ogni caso non opponibile alla stessa, e mai dimostrato (neppure nel procedimento di sequestro, definito con abbandono della vertenza, come afferma il reclamante).



Ha rappresentato, infine, la Banca reclamata che nessun Giudice ha dichiarato nullo l'assegno di cui si tratta.

Ebbene, tutto ciò posto, osserva il Collegio, innanzitutto, che la giurisprudenza citata da [redacted] atta a sostenere la nullità dell'assegno postdatato, in realtà, si riferisce al diverso caso dell'assegno privo di data (cfr., in particolare, Cass. 4368/95). La Corte di Cassazione ha, invece, sottolineato come il caso dell'assegno postdatato si differenzi dal caso dell'assegno privo di data: *"...a differenza dell'assegno postdatato, che è soltanto un titolo irregolare ed è pagabile a vista, l'assegno senza data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento. potendo presumersi "iuris tantum" l'esistenza del rapporto sottostante; pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione in luogo della somma di denaro dovuta integra una violazione degli articoli 1197 e 1182 cod. civ. e non costituisce un valido mezzo di pagamento...."* (Cass. 5039/96).

Ancora, la Corte di Cassazione ha statuito che *"...ai sensi dell'art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la post - datazione non induce di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento; conseguentemente l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore...."* (Cass. 7135/01).

Infondata è, quindi e comunque, l'asserzione dell'odierno reclamante secondo cui non potrebbe applicarsi la disciplina della L. 386/90 all'assegno di cui si tratta perché lo stesso sarebbe nullo o inefficace.

Peraltro, effettivamente, come sostenuto dalla Banca fin dalla sua costituzione in prime cure, [redacted] non ha fornito prova alcuna che l'assegno di cui si tratta sia un assegno postdatato, né risulta che lo stesso sia mai stato dichiarato nullo. In merito, si sottolinea che proprio l'odierno reclamante ha riferito che il procedimento per sequestro giudiziario si è estinto per inattività delle parti e, quindi, non vi è alcuna pronuncia (neppure cautelare e con i limiti che quel genere di provvedimenti scontano) che

comprovi in qualche modo, anche sotto questo profilo, l'esistenza del *fumus* allegato dall'odierno reclamante.

Da ultimo ed essendo incontestato il fatto che l'assegno di cui si tratta è risultato essere privo di provvista (del resto, nel ricorso per sequestro giudiziario, proprio *M. P. P. P.* ha riferito che era in grado di far fronte a quel pagamento, cfr. doc. 1 di *M. P. P. P.* no del fascicolo di parte di prime cure), ritiene il Collegio che non sussista discrezionalità in capo alla Banca circa la segnalazione al CAI ai sensi della L. 386/90, a fronte della "sanzione" a cui sarebbe altrimenti esposta ex art. 10 L. 386/90 (responsabilità solidale). Invero, l'art. 9 bis L. 386/90 statuisce che: *"...1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati...."*

L'art. 10 L. 386/90 statuisce che: *"...1. Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui all'articolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno"*.

L'art. 10 bis L. 386/90 statuisce che: *"...1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati: a) generalità dei traenti degli assegni, bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista; ..."*

ritenuto che le spese di lite del reclamo - liquidate in dispositivo (D.M. 55/14 e successive modifiche per scaglione fino a €. 5.200,00, valori medi, esclusa la fase istruttoria che non vi è stata) - debbano seguire la soccombenza;
visto l'art. 13 d.p.r. 115/02;



P.Q.M.

rigetta il reclamo;

condanna il reclamante a rifondere a parte reclamata le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in €. 1.245,00, oltre al 15% per spese generali, Cassa ed IVA se dovute per legge;

si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater d.p.r. 115/02.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 17.05.18


Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott.ssa Alessia Bisceglia



Il Presidente
Dott. Gianfranco Pellizzoni

IL CANCELLIERE
Silvia Bucchi

Depositato in Cancelleria
il 17 MAG. 2018
oggi



IL CANCELLIERE
Silvia Bucchi